

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - SETTORE IV
RELAZIONE ACCERTAMENTI ISPETTIVI ESEGUITI PRESSO IL COMUNE
DI _____ Dall' 11 aprile al 12 maggio 2011

Roma, 17 giugno 2011

[...]

Per quanto concerne i diritti di segreteria, le previsioni rilevanti disciplinano l'attribuzione al Segretario comunale di una quota del provento spettante al comune per l'esercizio dell'attività di rogito. Tale quota è fissata in misura pari al 75%. L'erogazione delle somme corrisposte a tale titolo, tuttavia, non può superare il limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento (*cfr. L. n. 312/1980 ed art. 41.4 del CCNL cit.*). Per il calcolo del limite in questione, si deve far riferimento alle voci della retribuzione in godimento di seguito indicate: trattamento stipendiale, ns, anzianità, posizione, maturato economico, maggiorazioni per sedi convenzionate. Non risulta ricompresa invece l'indennità di direzione Generale (*cfr. art. 37 del CCNL Segretari comunali 2001*).

Circa, poi, la retribuzione da considerare per il calcolo del suddetto limite massimo nel caso di corresponsione di diritti di rogito per periodi di servizio infra-annuali ovvero per il servizio prestato in più sedi dal Segretario comunale, il limite di un 1/3 dello stipendio in godimento deve essere rapportato al periodo di effettivo servizio prestato e non, quindi, alla retribuzione teorica. Ciò, *"per non privare, nel primo caso (periodi di servizio infra-annuali), l'amministrazione comunale di proprie entrate, erogando diritti di rogito oltre i limiti previsti a più Segretari comunali che si succedono nell'attività specifica, e - nell'altro caso (per Segretari che svolgono la propria funzione in più sedi) - di non creare un'evidente disparità di trattamento tra Segretari comunali che svolgono la propria attività per un intero anno presso lo stesso Ente e coloro, invece, che la esercitano in più Comuni con il conseguente accumulo di diritti di segreteria, rapportati al previsto limite di 113, ma riferiti ai più stipendi teoricamente spettanti presso ciascun Comune (cfr. parere n.2212006 Corte dei Conti Lombardia, Sez. Reg.le Controllo e Del. n. 1512008 Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie)*. In altre parole, il Legislatore ha inteso determinare un limite massimo rapportato al trattamento stipendiale del Segretario, senza autorizzare alcuna divisione rigida tra attività svolta presso la sede propria e quella relativa ad ulteriori incarichi. Ciò stante, pertanto, ogni qual volta provvede alla liquidazione di simili proventi, l'Ente presso il quale il funzionario assolve un incarico "a scavalco" (ovvero nel caso di Segreteria convenzionata con altro Comune) deve preventivamente verificare in quale misura questi abbia percepito analoghi emolumenti presso la sede di titolarità e, in ragione dell'esito di tale accertamento, determinare il limite entro il quale il Segretario abbia eventualmente titolo alla riscossione di ulteriori compensi per diritti di rogito inerenti le funzioni ivi espletate.

Relativamente alla modalità di corresponsione al Segretario comunale degli importi per i diritti in questione, si rileva infine come questi debbano essere erogati al netto dell'IRAP e degli altri oneri riflessi. In altre parole, procedendo alla corresponsione, l'Ente deve trattenere le somme occorrenti per il pagamento dei suddetti oneri che sono a carico del Segretario comunale. Ciò, poiché, in caso contrario, l'Ente si troverebbe a corrispondere al Segretario un importo superiore, con conseguente maggiore aggravio di oneri, rispetto ai limiti previsti dalla disciplina di riferimento per il pagamento dei diritti di rogito. Quanto sopra, in analogia con quanto asserito dalla Corte dei Conti a Sez. Riunite in una recente delibera riguardante i compensi corrisposti dai Comuni ai propri dipendenti che rivestono la qualifica, rispettivamente, di avvocato (per il patrocinio di cause con sentenza favorevole) ovvero di profilo tecnico (per l'attività di progettazione e direzione dei lavori) (*cfr. del. Corte dei Conti - Sez. Riunite, n.33/2010*).